

Articolo pubblicato su Opinione Liberale l'11 aprile 2006

Il problema della liquidazione parziale indiretta

La teoria della liquidazione parziale indiretta nasce da una legittima esigenza delle autorità fiscali di combattere abusi. Il Tribunale Federale ha però esasperato la prassi in diverse tappe e oggi la situazione risulta essere problematica per molte piccole e medie imprese che sono confrontate con una successione.

Vista l'attualità del tema vorrei con questo articolo fare un po' di chiarezza sui termini della questione. Per farlo mi sono basato in particolare su un documento pubblicato su www.economiesuisse.ch dal titolo "*La teoria assurda della liquidazione parziale indiretta*" e sulla documentazione presente su www.parlamento.ch relativa al dossier "riforma della tassazione delle imprese II".

Prima di affrontare il tema della liquidazione parziale indiretta è necessario ricordare al lettore non esperto un fenomeno della nostra fiscalità, e cioè la doppia imposizione economica: gli utili di una società di capitali sono tassati una prima volta nella società stessa come imposta sugli utili e una seconda volta agli azionisti come reddito della sostanza (dividendi). Questo fenomeno invita gli azionisti, quando non necessitano di liquidità, a lasciarla alla società, anche quando questa non ne ha bisogno per il proprio sviluppo (per esempio non sono previsti investimenti). La Svizzera è uno degli ultimi paesi membri dell'OCSE che mantiene il sistema della doppia imposizione economica degli utili. Una soluzione, parziale, a questo problema è attualmente proposta nell'ambito della riforma della tassazione delle imprese.

Al momento della vendita di una società di capitali si pone quindi il problema della liquidazione parziale indiretta. Succede, per quanto descritto in precedenza, che una società al momento di essere venduta ha riserve o valori patrimoniali liquidi importanti che non sono necessari per il buon funzionamento della società. Se il venditore avesse distribuito gli utili prima di vendere la società, questi utili sarebbero normalmente stati tassati come reddito e sarebbero stati dedotti dal prezzo di vendita. Se questo non viene fatto l'acquirente finanzia il suo acquisto vendendo una parte della sostanza della società che ha acquistato. Proprio questa vendita ("impoverimento della società"), secondo il parere delle autorità fiscali, rappresenta un processo di liquidazione parziale indiretta. Il venditore è quindi tassato sulla parte considerata come eccessivamente valutata dal provento della sua vendita quale rendimento della sostanza imponibile.

Questa prassi era condivisa dagli ambienti specialistici. I problemi sono invece iniziati nel 2002, quando il Tribunale Federale ha decretato che la garanzia di un prestito da parte dell'acquirente per finanziare l'acquisto di un'azienda mediante beni immobiliari dell'azienda acquistata, poteva già essere qualificata come un atto di "impoverimento". Nel giugno del 2004 una nuova decisione del tribunale federale ha reso la situazione ancora più assurda e ha creato grande sconcerto nel mondo delle piccole e medie imprese. In sostanza il Tribunale ha deciso che nel caso delle "holding di eredi" non soltanto il versamento di mezzi esistenti è da considerarsi un impoverimento della società, ma che lo stesso vale per la distribuzione degli utili futuri dell'azienda. Il problema di questa prassi è che spetta al venditore sobbarcarsi

il debito fiscale, indipendentemente dal fatto se la vendita gli procura delle risorse o se le otterrà solo più avanti. Il problema si pone in particolare a causa del fatto che è relativamente frequente che i prestiti siano concessi dal proprietario attuale ai suoi successori per finanziare il prezzo d'acquisto dell'azienda che sarà logicamente rimborsato soltanto nel corso degli anni. Succede così che al momento della vendita non vi sia nessun flusso finanziario effettivo fra l'acquirente e il venditore.

Per poter escludere l'"impovertimento" è necessario prevedere un finanziamento proprio, basato sulle sole risorse dell'acquirente, non proveniente dall'acquisizione della sostanza esistente dell'impresa, non rappresentante l'anticipo di futuri utili, né di mezzi messi a disposizione tramite prestiti di capitale sotto una qualsiasi forma.

Se questo non è possibile gli utili realizzati dalla vendita, e cioè la differenza tra il prezzo di vendita ed il valore nominale, non saranno trattati come utili da capitale (e quindi non tassati) ma come reddito della sostanza e quindi imponibili. Se il venditore non dispone di mezzi per assumersi questo debito, questa situazione può provocare dei problemi di liquidità considerevoli e perfino impedire una successione. Questo è il vero problema che genera l'inasprimento voluto dal tribunale federale: da 50'000 a 70'000 imprese che dovranno regolare le loro successioni nei prossimi anni si trovano in grosse difficoltà a causa di questa situazione. Un gran numero di trasferimenti di imprese rischiano di essere ostacolati, alcune imprese rischiano addirittura di fallire.

L'auspicio di tutti coloro che hanno a cuore il mondo delle piccole e medie imprese che, lo ricordiamo, sono attori fondamentali per il tessuto economico della nostra società, è quello che alle camere federali si giunga al più presto ad una soluzione legislativa al problema formalizzando la prassi che era in vigore fino al 2002.

Stefano Rizzi
Cassiere GLRS